

A tutti gli Organismi in convenzione con la
Direzione Benessere e Salute

E p.c.

Al Direttore del Dipartimento
Politiche Sociali
Giovanni Serra

All'Assessora alla Persona, Scuola
e Comunità Solidale
Veronica Mammi

Oggetto: Misure di contrasto al diffondersi del virus COVID-19 presso le strutture semiresidenziali e residenziali destinate a persone con diverse fragilità e disagi sociali: Ordinanza Sindacale n. 49 del 10.03.2020.

Si notifica l'Ordinanza Sindacale n. 49 del 10.03.2020 inerente l'oggetto con la quale sono date disposizioni a tutela delle persone con diverse fragilità e disagi sociali per l'immediata ottemperanza.

Raffaella Modafferi
Direttore di Direzione

**Dipartimento
Politiche Sociali**

Direzione Benessere
e Salute

00185 Roma - Viale Manzoni n. 16
☎ +39 06-67105341

ROMA



ORDINANZA N. 49 DEL 10 MAR 2020

LA SINDACA

ROMA CAPITALI

Segretariato Generale

10 MAR 2020

N. RCI. 8259

Premesso che:

nell'ambito delle misure per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreti emessi in data 4 marzo 2020 e 8 marzo 2020, ha disposto misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus e misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale;

sul territorio di Roma Capitale sono attivi servizi residenziali e semiresidenziali per persone con diverse fragilità e disagi sociali: persone anziane, persone con disabilità, persone di minore età, che per caratteristiche personali e ambientali possono considerarsi più esposti;

CONSIDERATO che si assiste ad un'evoluzione della situazione epidemiologica con un carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia del virus COVID-19 e all'incremento dei casi sul territorio nazionale nonché sul territorio capitolino;

RITENUTO che tale contesto impone l'assunzione di misure di contenimento individuando idonee precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO, altresì, necessario attivare idonee misure straordinarie di limitazione delle attività dei luoghi che comportino riunione di persone che non consentono il rispetto delle distanze minime e delle misure precauzionali previste nei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti:

- il DPCM del 4 marzo 2020;
- il DPCM dell'8 marzo 2020;
- il DPCM del 9 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z0004 dell'8/3/2020;
- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la legge n. 241/1990;

Atteso che, alla luce di quanto sopra esposto, ricorrono i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'adozione del presente provvedimento,

ORDINA

Per le motivazioni in premesse

la sospensione delle attività di piscina e palestra e di qualsiasi altra attività che possa creare assembramento di persone presso tutte le strutture residenziali destinate a persone con diverse fragilità e disagi sociali quali persone anziane, persone con disabilità, persone di minore età come Case di Riposo, co-housing, Gruppi Appartamento, Centri di Pronta Accoglienza, Case Famiglia per diverse fragilità e Casa Iride in attuazione del DPCM 8 marzo 2020 e dell'Ordinanza Regionale n. 3704 dell'8 marzo 2020;

la sospensione di dette attività anche alle Strutture residenziali in convenzione con l'Amministrazione Capitolina e private rivolte a persone con diverse fragilità e disagi sociali quali persone anziane, persone con disabilità, persone di minore età;

il divieto di nuovi inserimenti presso le strutture residenziali destinate a persone anziane, persone disabili al fine di ridurre possibili esposizioni, pericolose dell'intera comunità ospitata;

OGGETTO:


Misure di contrasto al diffondersi del virus COVID-19 presso le strutture semiresidenziali e residenziali destinate a persone con diverse fragilità e disagi sociali

Il Direttore

Direzione Benessere e Salute
RAFFAELLA MODAFFERI

Il Direttore del Dipartimento
Politiche Sociali.
GIOVANNI SERRA

Visto
Il Segretario Generale
PIETRO PAOLO MILETI



la limitazione, ai soli casi di indispensabile necessità - che dovrà essere validata dal personale della struttura al fine di ridurre possibili esposizioni, pericolose anche per l'intera comunità e il divieto, se non nei soli casi di stretta necessità, di ingresso ai parenti e ai visitatori nel rispetto delle misure previste dal DPCM del 4.03.2020; parimenti, gli enti gestori di tutte le altre strutture residenziali destinate a persone disabili e persone di minore età, di competenze dell'Amministrazione Capitolina, dovranno porre attenzione che le uscite degli ospiti siano limitate ai casi di effettiva necessità e/o comunque nel rispetto di tutte le misure di prevenzione igienico-sanitarie e l'attuazione dei comportamenti nel rispetto del DPCM del 4.03.2020, del successivo DPCM dell' 8.03.2020 nonché dell'Ordinanza Regionale n. Z00004 dell'8 marzo 2020;

la limitazione delle riunioni che prevedono la partecipazione di soggetti estranei, presso tutte le strutture destinate a persone anziane, persone con disabilità, persone di minore età, ai soli casi strettamente necessari e con l'attuazione di tutte le misure di prevenzione igienicosanitarie previste nell'Allegato 1 del DPCM del 4.03.2020;

la chiusura dei centri semiresidenziali socio-assistenziali e ludico-ricreativi gestiti da Roma Capitale, nonché quelli in convenzione o privati quali a titolo meramente indicativo, Centri Alzheimer, Centri diurni, laboratori destinati a persone anziane, persone disabili, persone di minore età, ludoteche e centri di aggregazione giovanile.

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza hanno validità fino al 3 aprile 2020;

DISPONE

di incaricare la Direzione Benessere e Salute di provvedere alla notifica della presente ordinanza agli Organismi in convenzione con la Direzione stessa;

di incaricare i Municipi capitolini di provvedere alla notifica della presente ordinanza agli Organismi presenti sul territorio di competenza;

di incaricare le competenti U.O. dei Gruppi di Polizia Locale di Roma Capitale di assicurare le necessarie operazioni di vigilanza finalizzate a garantire l'esecuzione del presente provvedimento;

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, si farà luogo all'applicazione dell'art. 650 c.p.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. è omessa la comunicazione di cui all'art. 8 della stessa legge, per ragioni di particolare celerità dovute alla particolare emergenza sanitaria in corso;

Avverso la presente ordinanza è proponibile ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

LA SINDACA

Virginia Raggi

